

**Accordo tra Ufficio d'Ambito di Como, Ufficio d'Ambito della
Città Metropolitana di Milano, Como Acqua S.r.l., e CAP
Holding S.p.A. per la gestione del SII nella zona di
interambito**

L'anno duemila venti (2020), il giorno lunedì 14, del mese di settembre, a Milano, in Viale Piceno 60, sono convenuti per la stipula del presente accordo i signori:

Ing. Egidio Fedele Dell'Oste nato a Udine (UD) il 29/03/1949, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, Codice Fiscale (P.I.) 08342040964, con sede legale in Viale Piceno n. 60, Milano (MI), come da Decreto di nomina del Sindaco Metropolitano del 20/09/2016 (Rep. Gen. n. 217/216 - Atti n. 211701/2016-2.10/2016/78)

Dott.ssa Maria Luisa Cribioli nata a Rescaldina (MI) il 24/01/1950, la quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Como, di seguito Codice Fiscale 95109690131, Partita IVA 03703830137 con sede legale in via Borgovico n. 148, Como (CO), come Decreto di nomina del Presidente della Provincia di Como n. di registro 25/2018 del 27/03/2018 e n. di registro 42/2018 del 16/05/2018, con cui viene attribuita la funzione di Presidente.

Enrico Pezzoli, nato a Bergamo (_BG) il 06/02/1984, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Como Acqua S.r.l., che in seguito sarà indicata più brevemente "Como Acqua" con sede in Como (Co), via Borgo Vico n. 148, codice fiscale e partita I.V.A. 03522110133, come da nomina dell'Assemblea dei Soci in data 24 luglio 2018.

Alessandro Russo, nato a Milano (MI) il 22/04/1982, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di CAP Holding S.p.A., che in seguito sarà indicata più brevemente "Grossista" o "CAP Holding", con sede in Assago (MI), via del Mulino n. 2, codice fiscale e partita I.V.A. 13187592156, come da verbale del Consiglio di Amministrazione della medesima società del 1 giugno 2017.

Premesso che

- A) CAP Holding è il gestore del servizio idrico integrato di acquedotto, fognatura e depurazione dei Comuni dell'Ambito della Città Metropolitana di Milano per venti anni decorrenti dal 1 gennaio 2014, e dunque fino al 31 dicembre 2033, in forza della Convenzione stipulata in data 20 dicembre 2013, aggiornata (e sottoscritta in data 29

giugno 2016) in base alle disposizioni contenute nella Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 656/2015/R/IDR;

- B) Como Acqua è il gestore del servizio idrico integrato di acquedotto fognatura e depurazione dei comuni dell'ambito della Provincia di Como per anni venti (20) decorrenti dal 1 ottobre 2015, e dunque fino al 30 settembre 2035 in forza della Convenzione firmata in data 30 novembre 2015.
- C) che il presente accordo è sottoscritto anche dai Presidenti degli Uffici d'Ambito di Como e della Città Metropolitana di Milano a valere quale condivisione del suo contenuto;
- D) Le parti si danno atto che quanto previsto dal presente accordo deve essere conforme ai superiori e prevalenti disposti del Piano d'Ambito e dalle Convenzioni tra gli EGA ed i Gestori d'ambito, per cui nessuna disposizione del presente accordo potrà intendersi idonea a derogarli o superarne le previsioni, o inficiare gli aspetti dell'affidamento disposto dalla Provincia di Como e di Città Metropolitana di Milano in favore dei rispettivi Gestori Como Acqua e Cap Holding.
- E) Le parti si impegnano a tal fine, in caso di dubbi, a perseguire le soluzioni interpretative del presente accordo che garantiscano la sua piena conformità e armonia con il quadro normativo, pianificatorio e decisorio del S.I.I. come sopra composto.

Tutto ciò premesso e richiamata quale parte integrante e sostanziale, le Parti, come in epigrafe rappresentate e autorizzate,

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1- Definizioni

1.1 Con il termine "Accordo" si intende il presente accordo.

1.2 Con il termine "Inter-ambito" si intende una porzione di territorio condivisa da più Ambiti Ottimali caratterizzato dalla presenza di infrastrutture a servizio del suddetto territorio che, per loro natura e destinazione, non possono essere suddivise e/o la cui suddivisione determinerebbe inefficienze e diseconomie nella gestione del Servizio Idrico Integrato.

1.3 Salve le definizioni contenute nel presente articolo, ai fini dell'interpretazione del presente Accordo, si rinvia alle definizioni contenute nei provvedimenti regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Art. 2 - Oggetto dei servizi e individuazione degli interambiti

2.1 L'area di interambito in cui CAP Holding svolge la propria attività di grossista è riconducibile al servizio di depurazione per una piccola frazione del Comune di Mariano Comense e per il

Comune di Cabiате, appartenente all'agglomerato AG01523101 VAREDO (MB) - servito dall'impianto di depurazione di PERO DP01517001 (AG01517001 OLONA SUD) - e denominato inter-ambito "Mariano-Cabiате" (Allegato A)

2.2 In attesa del perfezionamento del Subentro nelle Gestioni esistenti, la bollettazione dei servizi di depurazione afferenti all'inter-ambito avviene per il tramite di Como Acqua, ed interessa una piccola frazione del Comune di Mariano Comense, mentre la società Brianzacque S.r.l. si occupa della bollettazione del servizio di depurazione per il Comune di Cabiате.

2.3 Le società svolgeranno le proprie attività secondo le seguenti modalità declinate per ambito ed applicando la tariffa all'ingrosso predisposta dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, e condivisa dall'ambito di Como, così come previsto dall'art. 16 dell'allegato A alla del. 656/2015/R/IDR.

Articolo 3 - Oggetto dell'Accordo e obblighi di CAP Holding

3.1 CAP Holding, nella sua veste di gestore affidatario da parte dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano per il proprio ambito, opererà anche come soggetto grossista nelle zone di inter-ambito di cui all'art. 2, nei termini che seguono e svolgendo pertanto un servizio di interesse generale a favore dei Comuni soci serviti nei quali il servizio idrico è gestito dal Gestore unico dell'Ufficio d'Ambito di Como.

3.2 Con riguardo alle attività di cui al precedente comma, CAP Holding è obbligata a raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio previsti dalla regolazione dell'ARERA e ad operare, per quanto applicabili, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella propria Carta del servizio idrico, nel proprio Regolamento del servizio idrico integrato nelle versioni pro tempore vigenti ed approvate dall'ATO Città Metropolitana di Milano, o eventuali ulteriori standard di qualità richiesti dall'Ufficio d'Ambito di Como al gestore del servizio idrico integrato dell'ambito.

3.3 CAP Holding è responsabile della corretta e puntuale erogazione dei servizi di grossista dalla medesima svolti e della gestione delle opere di cui risulta proprietaria, nonché delle opere da essa realizzate successivamente alla data di stipula del presente Accordo, che siano funzionali allo svolgimento delle attività di cui al comma 1..

3.4 CAP Holding terrà sollevati e indenni l'Ufficio d'Ambito di Como, il gestore d'ambito Como Acqua e gli Enti Locali della Provincia di Como, nonché il personale dipendente dai suddetti soggetti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con il servizio da essa reso nella sua veste di grossista, salvo nei casi in cui sia ravvisabile dolo o colpa dei predetti soggetti e salvo quanto specificato ai commi seguenti.

3.5 La responsabilità di cui al precedente comma 3.4 non opera nel caso in cui il danno provocato dal Grossista sia conseguenza di comportamenti o omissioni imputabili ai soggetti di cui al comma 3.4, oppure alla scorretta gestione dei beni e degli impianti che non rientrano

nella gestione diretta e nella disponibilità di CAP Holding, anche se connessi con i beni e le opere gestiti da CAP Holding.

3.6 CAP Holding dovrà fornire all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e all'Ufficio d'Ambito di Como il dettaglio dei costi relativi alla fornitura all'ingrosso relativamente ai servizi di cui ai precedenti commi, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo ad essi affidate, nonché degli adempimenti tariffari di competenza.

Articolo 4 - Disciplina degli investimenti

4.1 Il Grossista si impegna a realizzare gli investimenti, previsti nel piano d'ambito dell'ATO Città Metropolitana di Milano afferenti il servizio di depurazione oggetto del presente Accordo e ss.mm.

Art. 5 - Durata

5.1 Il presente Accordo avrà durata pari alla Convenzione in essere tra CAP Holding e l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e la sua validità è subordinata alla titolarità da parte di CAP Holding degli impianti di cui all'art. 2.

5.2 Nel caso in cui la Convenzione tra CAP Holding e l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, per qualsiasi ragione, dovesse cessare di avere efficacia, o CAP Holding, per qualsiasi ragione dovesse perdere la titolarità di tutti gli impianti di cui all'art. 2, il presente Accordo si intenderà risolto di diritto.

5.3 In caso di perdita da parte di CAP Holding della titolarità di uno o più degli impianti di cui all'art. 2.1, per qualsiasi motivo, il nuovo gestore del s.i.i. dell'Ambito della Città Metropolitana di Milano è tenuto a subentrare negli obblighi, diritti e facoltà già regolati dal presente Accordo.

Articolo 6 - Modalità di definizione della tariffa per i servizi all'ingrosso prestati da CAP Holding

6.1 La remunerazione delle attività di depurazione rese da CAP Holding sul territorio dell'ATO della Provincia di Como avverrà per il tramite di una tariffa di "scambio" all'ingrosso che dovrà coincidere con il valore della tariffa di depurazione determinata dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano per il proprio ATO, sulla scorta delle disposizioni ARERA.

6.2 Il versamento della tariffa spettante a CAP Holding verrà regolato contrattualmente tra i gestori dell'Ambito di Como e dell'Ambito della Città Metropolitana di Milano.

6.3 Le Parti convengono che il presente Accordo potrà essere modificato o integrato qualora ciò sia richiesto dagli enti finanziatori al fine di favorire la bancabilità dei contratti di finanziamento (in essere o futuri) di CAP Holding S.p.A. e di Como Acqua srl, che concernono

investimenti riferibili anche solo pro quota al territorio di inter-ambito. In tale ipotesi, l'Ufficio d'Ambito di Como è tenuta a valutare secondo buona fede le suddette modifiche.

Art. 7 Disciplina degli scarichi nei comuni interessati da impianti di depurazione di inter-ambito

7.1 Nel caso di procedure istruttorie finalizzate al rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e prime piogge, ai sensi del r.r. 4/2006, discendenti da aziende ubicate nei comuni oggetto del presente accordo interambito, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Como e/o la Provincia di Como dovrà chiedere il rispettivo parere a Como Acqua, che a sua volta dovrà acquisire parere da CAP Holding sulla base del fatto che lo scarico dell'azienda, per il tramite della rete pubblica, recapiti nell'impianto di depurazione del Gestore milanese.

7.2 Nel rilascio del parere di cui al precedente art. 7.1, il Gestore Como Acqua dovrà coordinarsi con il Gestore CAP nel rispetto del regolamento operante nell'ATO Como e nel rispetto delle prescrizioni proposte dal Gestore grossista CAP Holding per quanto attiene il servizio di depurazione.

7.3 Nel caso in cui i gestori dovessero rilevare la presenza di scarichi anomali (sostanze pericolose, concentrazioni di inquinanti al di sopra dei limiti sia qualitativamente, sia quantitativamente, sversamenti abusivi e simili) sono tenuti a darne tempestivamente comunicazione per le vie brevi, oltre che formalmente via PEC (entro 24 ore dall'evento), al gestore dell'impianto di depurazione e della fognatura.

7.4 Nell'ipotesi di cui al comma precedente l'Ufficio d'Ambito di Como si impegna ad attivarsi con il gestore della rete fognaria perché effettui i necessari controlli ed accertamenti entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione (salvi i casi di estrema urgenza segnalati in cui occorre operare entro 24 ore), e a trasmettere CAP Holding gli esiti dei predetti controlli, affinché ponga in essere le azioni conseguenti.

Art. 8 Disciplina estensione reti fognarie o nuovi allacciamenti nei Comuni interessati da impianti di depurazione di inter-ambito

8.1 In caso di progetti funzionali all'estensione della rete fognaria nell'agglomerato, ovvero funzionali all'estensione dell'agglomerato stesso, l'Ufficio d'Ambito di Como e Como Acqua si impegnano ad acquisire in sede di progettazione definitiva il parere al gestore dell'impianto di depurazione interessato, anche nel caso di avvio delle procedure di cui all'art. 158 bis del DLGS 152/2006.

8.2 Nel caso di allacciamento di nuove utenze domestiche Como Acqua dovrà darne

comunicazione a CAP Holding con cadenza annuale.

Articolo 9 – Controversie

9.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti il presente Accordo dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione.

9.2 Il Comitato di Conciliazione sarà composto da:

- un membro nominato dal Gestore CAP Holding;
- un membro nominato dal Gestore Como Acqua;
- un membro nominato dall'Ufficio d'Ambito di Como;
- un membro nominato dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano;

9.3 La nomina del membro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all'inoltro della richiesta per l'espletamento del tentativo preliminare di conciliazione.

9.4 I destinatari della comunicazione dovranno comunicare il nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell'ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell'oggetto, al Tribunale di Como o al TAR Lombardia.

9.5 Il comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell'Ufficio d'Ambito territorialmente competente.

9.6 Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

9.7 Il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione.

9.8 Ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell'oggetto della stessa, al Tribunale di Como o al TAR Lombardia.

9.9 Si precisa che, a fronte di qualunque sospensione o interruzione dei servizi che non sia dovuta a causa di forza maggiore riconosciuta o a previsione contrattuale, il contratto sarà risolto di diritto, impregiudicato il diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, e di individuare altro soggetto per la continuazione dei servizi ad altra impresa.

9.10 Il Gestore si riserva il diritto di recedere dal contratto qualora sopravvenga la revoca in capo a CAP Holding delle licenze ed autorizzazioni necessarie alla realizzazione del servizio oggetto del presente contratto.

Articolo 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

10.1 I Gestori si impegnano ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la tracciabilità, registrati sul conto dedicato al contratto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG della procedura.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

11.1 Le Parti si danno atto di aver espresso il reciproco consenso, ai sensi e per gli effetti del “Codice in materia di protezione dei dati personali” D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., a trattare ed a comunicare agli altri terzi interessati i dati personali raccolti ed elaborati in relazione al servizio oggetto del presente contratto, nei limiti di quanto necessario alla sua esecuzione.

11.2 Le Parti si obbligano inoltre a mantenere confidenziali, a non usare per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l’adempimento del appalto e a non rivelare a terzi le informazioni di cui siano venute a conoscenza, in qualunque modo apprese, nel corso dell’esecuzione del appalto.

11.3 Le Parti saranno responsabili per il rispetto dell’obbligo di riservatezza così assunto anche da parte dei loro dipendenti e collaboratori.

Articolo 12 – Risoluzione e recesso

12.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, ivi inclusa l'applicazione di penali, le Parti fanno rinvio alla Convenzione in essere tra CAP Holding e l'Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, nonché alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 152/2006, alle disposizioni pertinenti dettate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e alla legislazione regionale.

12.2 In caso di anticipata cessazione dell’efficacia del presente Accordo per risoluzione o recesso, i gestori restano comunque obbligati a gestire i servizi affidati fino all’effettivo subentro del Gestore o di un nuovo Esecutore, in modo da consentire la regolare esecuzione del servizio.

12.3 Quanto sopra con salvezza dell’ipotesi in cui normative o disposizioni sopravvenute, o provvedimenti autoritativi travolgano l’accordo o incidano sulla sua perdurante validità ed efficacia o e ne determinino ipso iure la risoluzione, caso in cui le parti si impegnano a negoziare in buona fede e lealtà le conseguenze di tale sopravvenienza.

Articolo 13 Allegati

13.1 Le parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante – formale- sostanziale- del presente Accordo:

Planimetria interambito appartenente all’agglomerato di AG01523101 VAREDO (MB) - servito dall’impianto di depurazione di PERO DP01517001 (AG01517001 OLONA SUD)

Firma

CAP HOLDING SPA

(Ing. Alessandro Russo)

COMO ACQUA SRL

(Ing. Enrico Pezzoli)

UFFICIO D’AMBITO DELLA CITTA’
METROPOLITANA DI MILANO
(Ing. Egidio Fedele Dell’Oste)

UFFICIO D’AMBITO DI COMO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

- ALLEGATO A -
Interambito Mariano-Cabiate

